



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926 –
Email: info@comune.clainoconosteno.co.it; ragioneria@comune.clainoconosteno.co.it
Pec: comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE NR. 199 REG. GEN. DATA: 01.12.2025- PROT. NR. 1271/2025

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
E PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 in seduta del 07.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Dup 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale nr.9 in seduta del 07.03.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio pluriennale 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta nr. 17 in data 21.03.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027
- i seguenti successivi atti di variazione del Bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione:
 - Delibera G.C.nr.25 del 23.05.2025;
 - Delibera G.C. nr.31 del 20.06.2025;
 - Delibera C.C. nr. 19 del 19.07.2025;
 - Delibera G.C. nr.49 del 17.10.2025;
 - Delibera C.C. nr.24 del 29.11.2025;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;

Vista la Delibera della Giunta Comunale nr.58 in seduta del 13.11.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA-INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA;

VISTI:

- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 14-11-1997, per come successivamente modificato con le delibere di G.C. nr.38/99; G.C.nr.50/2001; G.C. nr.17 del 30-03-2009; G.C. nr.85 del 21-12-2010; G.C. nr.60 del 04-10-2011; G.C. nr.14 del 18-03-2014; G.C. nr.50 del 31-07-2014; G.C. nr.76 del 18-12-2014 e nr.69 del 22-12-2017;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 05-02-2016;

PREMESSO che in data 16.11.2022 è stato firmato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019/2021 le cui nuove disposizioni, così come statuito dagli articoli 79 (costituzione del fondo) e 80 (utilizzo delle risorse) hanno trovato applicazione a partire dall'anno 2023.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa";
- il citato Decreto Legislativo 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti.
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale (Fondo per le risorse decentrate), sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente.
- Il Comune di Claino Con Osteno ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale.

Richiamato il Decreto Sindacale nr.51 del 12.06.2024, prot. 2286, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e per la gestione delle risorse umane.

Attesa, pertanto, la propria competenza, in forza del suddetto Decreto, ad adottare il presente provvedimento.

Ritenuto, pertanto, di potere procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2025 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

Considerato che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Preso atto che la fattispecie suddetta non ricorre per questo Ente.

Visto l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene

precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

Preso atto che tali verifiche ed eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Premesso che l'Amministrazione ha deciso di far effettuare un lavoro di verifica straordinaria sulla correttezza dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014.

Dato atto che dalla verifica effettuata sulla correttezza della costituzione e l'utilizzo dei fondi pregressi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 6 Marzo 2014, nr.16, convertito con modificazioni dalla Legge nr.68/2014, **NON SONO STATI RILEVATI ERRORI MATERIALI** nella costituzione delle risorse decentrate.

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad **€ 10.437,00**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è prevista una integrazione pari a **€ 2.343,00**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 323,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 416,00**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 338,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **292,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **3.619,80**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio all'1-1-2025, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 3,00 è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 4,00, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2024 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 17.769,30, di cui € 12.780,00 soggette ai vincoli;

Preso atto che non è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

Ritenuto invece di dover integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi 67 comma 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per € **10.000,00**;
- Risparmi derivanti dal fondo lavoro straordinario anno precedente per € 512,86

Considerato che l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2024 risulta pari ad € 8.512,86 non soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non deve essere applicata alcuna riduzione del fondo del 2025.

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata alcuna riduzione del fondo.

Visto che l'importo del fondo complessivo 2025 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € 26.282,16, di cui € 12.780,00 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015), **pari a € 12.780,00** e che lo stesso non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è confermato pari ad € 12.780,00;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2025, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, art. 79 c. 1 lett. b CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 lett. c CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 1 bis CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 3 CCNL 16.11.2022, art. 79 c. 5 CCNL 16.11.2022, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), **risulta pari a € 12.780,00;**

Considerato che il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di

personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

Preso atto che il fondo 2025 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **12.780,00**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2024 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **26.282,16**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2024 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sottostante:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	12.780,00	12.780,00
Indennità di Posizione e risultato EQ	14.929,82	14.929,82
Fondo Straordinario	1.188,51	1.188,51
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	28.898,33	28.898,33
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2025
Fondo stabile soggetto al limite	12.780,00	12.780,00
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	12.780,00	12.780,00
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	12.780,00	12.780,00
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		12.780,00
Risorse stabili NON sottoposte al limite		4.989,30
Risorse variabili NON sottoposte al limite		8.512,86
TOTALE FONDO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		26.282,16

Visto l'allegato prospetto di costituzione dettagliata del fondo anno 2025;

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di € 12.632,42 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

FATTO CONSTARE che non sussiste l'obbligo di astensione ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013, trattandosi di materia espressamente regolata dalla legge.

RISCONTRATA ED ATTESTATA, attraverso la sua sottoscrizione, la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il nuovo codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera di G.C. nr.57 in data 13.11.2025.

VISTO il regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n°5 del 05-02-2016.

VISTO il regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. nr.02 del 15-01-2013.

VISTO il Decreto legislativo 23-06-2011, nr.118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 Agosto 2014, nr.126;

Visti:

- gli artt.107,183 e 191 del TUEL N.267/2000;
- l'art.37 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- L'art.3 della Legge 7-8-1990, nr.241e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa in parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2025, approvando l'allegato schema di costituzione, parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. Di applicare l'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;
5. Di costituire il fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017 per un importo pari ad **€ 26.282,16**;
6. Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 12.632,42**;
7. Di confermare il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2024 per un importo pari ad **€ 1.188,51**;

8. che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/Piano esecutivo di gestione, assegnato nel 2025 ai Responsabili dei Servizi, verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016);
10. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2025/2027 afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio oltre alle somme stanziare al capitolo 10120111- art. 1-denominato "Performance organizzativa ed individuale. Formazione del personale dipendente. Contrattazione Integrativa Decentrata"; al capitolo 10120105- art.1- denominato: "Retribuzione di risultato personale dipendente titolare di posizione organizzativa"; al capitolo 10160103- art.1- denominato: "Spese per indennità ed altre remunerazioni accessorie";
11. Di far constare che per quanto concerne la remunerazione del lavoro straordinario risulta rispettato la disciplina dettata dall'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 ovvero: *"gli oneri per il pagamento di compensi per lavoro straordinario devono avere copertura solo ed esclusivamente nelle specifiche risorse derivanti dall'applicazione delle previsioni di tale clausola contrattuale; le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998; a far data dal 31.12.1999, le risorse dovevano essere ridotte nella misura del 3% (art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999); tale riduzione è stata prevista come "una tantum", nel senso che doveva essere effettuata una volta sola e con riferimento all'anno 1999; pertanto, a far data dal 31.12.1999, per ciascun anno, le risorse destinate al lavoro straordinario possono essere solo quelle derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo; le suddette risorse possono essere incrementate solo con quelle che specifiche disposizioni di legge destinano al lavoro straordinario in presenza di consultazioni elettorali o per fronteggiare eventi eccezionali, secondo le indicazioni dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999.*
12. Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, al Revisore del Conti, alle OO.SS e alla RSU aziendale.
13. Di fare constare che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza
14. Di fare constare inoltre che la presente verrà pubblicata nell'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32 Legge nr.69/2009 ed art.124 del Tuel nr.267/2000 nonché ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi della Legge 7-8-1990, nr.241;
15. Di dare atto che non sussiste l'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della Legge nr.241 del 7-8-1990 come modificato dall'art.1, comma 41, Legge 1980/2012 ed ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti, approvato con delibera nr.74 del 17-12-2013.
16. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 8 della Legge n. 241/1990, è chi sottoscrive il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art.147 Bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. nr.174/2012 appone il parere di regolarità tecnica/amministrativa

Lì 01.12.2025

Il Responsabile del Servizio: (Dr.ssa Maria Rosaria Genovese)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di legge vigenti in materia.

NR. REG. PUBBLICAZIONI 467/25

Claino con Osteno, Lì 10 DIC. 2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE (Bonardi Sandro)



Comune di Claino Con Osteno	
	Preventivo 2025
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	10.437,00
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	2.343,00
Totale incrementi stabili (a)	2.343,00
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	323,00
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	416,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	338,00
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	292,50
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	3.619,80
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	4.989,30
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	12.780,00
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	17.769,30
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	8.000,00
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	512,86
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	8.512,86
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	8.512,86
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	26.282,16

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	0,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	12.780,00
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	26.282,16

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	1.188,51
Fondo straordinario erogato	

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	12.780,00
Indennità di Posizione e risultato PO	14.929,82
Fondo Straordinario 2016	1.188,51
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	28.898,33
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2025	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	12.780,00
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	14.929,82
Fondo Straordinario anno corrente	1.188,51
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	28.898,33
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO	OK

Attenzione: si consiglia di NON effettuare modifiche su questo file, ma di operare direttamente sul sistema DA+Te x Fondo. Eventuali interventi apportati su questo documento, NON garantiranno l'aggiornamento automatico delle formule e dei risultati

